



**Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, in attuazione della legge 240/2010**

*Emanato con D.R. n. 22 del 27 gennaio 2012,  
modificato con D.R. n. 451 del 4 dicembre 2012, con D.R. n. 130 del 1° aprile 2014,  
con D.R. n. 548 del 15 dicembre 2014 e con D.R. n. 290 del 3 settembre 2018*

**Titolo I**

**Ambito di applicazione e disposizioni generali**

**Articolo 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e nel pieno rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Università degli Studi della Basilicata, disciplina le procedure di chiamata dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia.

**Articolo 2 - Attivazione del procedimento di chiamata**

1. Ciascuna struttura primaria, nel rispetto e nei limiti della programmazione triennale e annuale del fabbisogno di personale, approvata dal Consiglio di Amministrazione secondo le norme stabilite dallo Statuto di autonomia, avanza al Rettore richiesta di avvio del procedimento di chiamata per la copertura di posti di professori di ruolo di prima e di seconda fascia.
2. La richiesta di avvio del procedimento di chiamata deve essere approvata dal Consiglio della struttura primaria con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la copertura di posti di professore di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia, per la copertura di posti di professore di seconda fascia.
3. Nella richiesta di avvio del procedimento di chiamata dovrà essere indicata una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni da cui è scaturita la scelta:
  - a) chiamata mediante procedura selettiva, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 240/2010;
  - b) chiamata mediante procedura valutativa, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 240/2010;
  - c) chiamata mediante procedura valutativa, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 240/2010;
  - d) chiamata diretta o per chiara fama, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 230/2005, come modificato dall'art. 29, comma 7, della legge 240/2010.
4. Nella richiesta di avvio del procedimento di chiamata devono essere indicati gli elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari dalla struttura primaria per il posto di cui



viene chiesta la copertura, nonché, relativamente alle modalità di copertura di cui alle lettere b) e c) del precedente comma, gli standard qualitativi previsti dall'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010.

5. La richiesta di avvio del procedimento di chiamata deve contenere:
  - a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
  - b) la sede di servizio;
  - c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
  - d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, esclusivamente ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
  - e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
  - f) gli ulteriori elementi di qualificazione di cui al precedente comma 4;
  - g) le modalità di copertura del ruolo, secondo quanto previsto dal precedente comma 3.

Per le procedure selettive di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo, il Consiglio della struttura primaria può prevedere:

- a) un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
- b) l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.

## Titolo II

### Chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 240/2010

#### Articolo 3 – Procedura selettiva

1. La procedura selettiva di cui al presente Titolo è indetta con apposito bando emanato con decreto rettorale, su delibera del Consiglio di amministrazione e sentito il Senato accademico. Il bando deve essere pubblicato nell'Albo Ufficiale e sul sito dell'Ateneo, nonché sui siti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea. L'avviso del bando deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve contenere:
  - a) il numero dei posti di professore da coprire;
  - b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
  - c) la struttura primaria presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
  - d) la sede di servizio;
  - e) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
  - f) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, esclusivamente ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
  - g) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
  - h) il trattamento economico e previdenziale previsto;



- i) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- j) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà presentare, che non potrà essere inferiore a dodici;
- k) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
- l) l'indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, se previsto;
- m) gli opportuni richiami al codice etico;
- n) il termine e le modalità di presentazione delle domande, di norma, non inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi, a decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale, ovvero non inferiore a quindici giorni in casi motivati.

## **Articolo 4 - Candidati ammissibili alla procedura selettiva**

### 1. Alla procedura selettiva possono partecipare:

- a) i candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale, ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010, per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per le funzioni oggetto del procedimento di chiamata, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b) i candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando di selezione, limitatamente al periodo di durata della stessa idoneità;
- c) i professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando di selezione;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite con decreto ministeriale.

## **Articolo 5 – Commissione di valutazione**

- 1. La Commissione di valutazione è costituita da tre componenti individuati secondo i commi seguenti.
- 2. Della Commissione non possono far parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge 240/2010. I componenti della Commissione che non siano già presenti nelle liste nazionali per le commissioni relative all'abilitazione scientifica nazionale devono autocertificare il possesso dei requisiti definiti dall'ANVUR (delibera n. 132 del 13.09.2016 e successive modifiche e integrazioni) per la partecipazione alle commissioni locali per la selezione e progressione di carriera del personale accademico.
- 3. Almeno due dei componenti la Commissione di valutazione devono essere esterni all'Università degli Studi della Basilicata.
- 4. Il consiglio della struttura primaria, che ha avanzato la richiesta d'avvio del procedimento di chiamata, designa uno dei componenti la commissione di valutazione, di comprovato prestigio scientifico e



individuato tra i professori di I fascia del settore concorsuale oggetto del bando o, in mancanza, del macrosettore concorsuale.

5. Per la determinazione dei componenti non designati delle Commissioni relative a procedimenti di chiamata sia dei professori associati sia dei professori ordinari, si procede per ciascuna commissione mediante sorteggio in una rosa di nomi proposta, in numero almeno doppio, dal consiglio della struttura primaria. I componenti proposti per il sorteggio devono essere professori di I fascia del settore concorsuale oggetto del bando o, in mancanza, del macrosettore concorsuale e non devono essere in servizio presso l'Università degli Studi della Basilicata.
6. Le procedure di cui al comma 5 individuano, sulla base dell'esito del sorteggio, per ciascuna Commissione di valutazione, i due componenti effettivi e due supplenti. Per questi ultimi il sorteggio individua anche l'ordine in cui essi saranno nominati in caso di indisponibilità dei componenti effettivi sorteggiati. Qualora, a causa dell'indisponibilità di alcuni o di tutti i componenti sorteggiati, risulti impossibile formare la Commissione, la Struttura procede alla designazione dei componenti mancanti.
7. In caso di inerzia da parte della struttura primaria interessata, decorsi 30 giorni dalla scadenza del bando, la designazione e/o le proposte di cui ai precedenti commi possono essere effettuate dal Senato accademico.
8. La Commissione di valutazione è nominata dal Rettore con proprio decreto, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.
9. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
10. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie determinazioni a maggioranza assoluta dei componenti. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
11. La composizione della Commissione è resa pubblica sul sito istituzionale dell'Ateneo.
12. Dalla data di pubblicazione della composizione della commissione decorre il termine di trenta (30) giorni per l'eventuale riconsiderazione dei commissari da parte dei candidati.
13. I componenti la Commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti della Commissione esterni all'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese.

## **Articolo 6 - Modalità di svolgimento della procedura selettiva**

1. La Commissione seleziona il candidato, o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto, sulla base di una



valutazione comparativa effettuata tenendo conto della produzione scientifica, del curriculum, degli impegni istituzionali svolti in ambito universitario e dell'attività didattica svolta dai candidati.

2. La valutazione di cui al precedente comma è effettuata sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi e degli ulteriori elementi previsti dalla struttura primaria, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente regolamento e, relativamente alla produzione scientifica, dovranno anche far riferimento ai principali indici scientometrici riconosciuti a livello internazionale.
3. La Commissione esprime su ciascun candidato giudizi individuali e collegiali.
4. La Commissione deve terminare i lavori entro due mesi dalla nomina.
5. Il Rettore, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione, può prorogare, per una sola volta e per non più di un mese, il termine per la conclusione della procedura selettiva. Decorso il nuovo termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
6. Al termine dei lavori, la Commissione formula la graduatoria di merito e trasmette gli atti al Rettore per i successivi adempimenti. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e ne sono parte integrante e necessaria i giudizi di cui al comma 3, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti.

## **Articolo 7 - Approvazione degli atti concorsuali**

1. Il Rettore, ricevuti gli atti relativi alla procedura selettiva, nel caso in cui riscontri irregolarità, con proprio provvedimento motivato, invia gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche ed integrazioni, non superiore a trenta giorni.
2. Gli atti sono approvati con Decreto del Rettore emanato entro trenta giorni dal loro ricevimento da parte dell'ufficio competente.
3. I giudizi individuali e collegiali e la relazione riassuntiva, di cui ai commi 3 e 6 del precedente articolo, nonché la graduatoria di merito sono pubblicati sul sito dell'Ateneo.
4. La nomina in ruolo del candidato più qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti, dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato emanato il bando, è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo articolo 8.

## **Articolo 8 - Chiamata del candidato selezionato**

1. Entro due mesi dalla pubblicazione della graduatoria di merito, il Consiglio della struttura primaria propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato o, in caso di procedura che preveda più posti, dei candidati selezionati. La delibera di proposta di chiamata è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia.



2. La proposta di chiamata è approvata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Nel caso in cui, entro il termine indicato al comma 1, il Consiglio della struttura primaria non formuli alcuna proposta di chiamata, nei due anni successivi all'approvazione degli atti non potrà richiedere la copertura di un posto per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale per il quale si è svolta la procedura selettiva.
4. Nel caso in cui il candidato selezionato rinunci alla chiamata, il Consiglio della struttura primaria, nei successivi sessanta giorni, può formulare una nuova proposta di chiamata, secondo l'ordine della graduatoria di merito.

## Titolo III

### Chiamata mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 240/2010 (ricercatori a tempo determinato di tipo b)

#### Articolo 9 – Procedura valutativa

1. La procedura valutativa di cui al presente Titolo è rivolta ai ricercatori a tempo determinato titolari di contratto ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dall'art. 16 della medesima legge e che siano al terzo anno di contratto.
2. Il Rettore, ricevuta la richiesta da parte della struttura primaria – con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia – previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dà avvio al procedimento di chiamata con proprio decreto, pubblicato nell'Albo Ufficiale e sul sito dell'Ateneo.
3. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo di professore associato.
4. La valutazione si svolgerà nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, di cui all'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento attuativo di Ateneo, adottato sulla base dei criteri fissati con D.M. 4 agosto 2011, n. 344.
5. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 4, si farà riferimento ai criteri generali fissati dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344 e agli elementi di qualificazione riportati nella richiesta di avvio del procedimento.

#### Articolo 10 – Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione è costituita da tre componenti individuati secondo i commi seguenti.
2. Della Commissione non possono far parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge 240/2010. I componenti della Commissione che non siano già



presenti nelle liste nazionali per le commissioni relative all'abilitazione scientifica nazionale devono autocertificare il possesso dei requisiti definiti dall'ANVUR (delibera n. 132 del 13.09.2016 e successive modifiche e integrazioni) per la partecipazione alle commissioni locali per la selezione e progressione di carriera del personale accademico.

3. Almeno due dei componenti la Commissione di valutazione devono essere esterni all'Università degli Studi della Basilicata.
4. Il Consiglio della struttura primaria che ha avanzato la richiesta d'avvio del procedimento di chiamata designa i tre componenti la commissione di valutazione e un supplente, di comprovato prestigio scientifico e individuati tra i professori di I fascia del settore concorsuale oggetto del bando o, in mancanza, del macrosettore concorsuale.
5. La Commissione di valutazione è nominata dal Rettore con proprio decreto.
6. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
7. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie determinazioni a maggioranza assoluta dei componenti. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
8. La composizione della Commissione è resa pubblica sul sito istituzionale dell'Ateneo.
9. Dalla data di pubblicazione della composizione della commissione, decorre il termine di trenta (30) giorni per l'eventuale riconsiderazione dei commissari da parte dei candidati.
10. I componenti la Commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti la Commissione esterni all'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese.
11. La Commissione di valutazione deve terminare i lavori entro due mesi dalla nomina.
12. Il Rettore, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione, può prorogare, per una sola volta e per non più di un mese, il termine per la conclusione della procedura valutativa. Decorso il nuovo termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
13. Al termine dei lavori, la Commissione trasmette gli atti al Rettore per i successivi adempimenti.



## **Articolo 11 - Approvazione degli atti**

1. Il Rettore, ricevuti gli atti relativi alla procedura valutativa, nel caso in cui riscontri irregolarità, con proprio provvedimento motivato, invia gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche ed integrazioni, non superiore a venti giorni.
2. Gli atti sono approvati con Decreto del Rettore emanato entro trenta giorni dal loro ricevimento da parte dell'ufficio competente.
3. Gli atti della procedura valutativa e il relativo esito sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ateneo.

## **Titolo IV**

**Chiamata mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 240/2010 (professori e ricercatori in servizio nell'Università degli Studi della Basilicata)**

## **Articolo 12 – Procedura valutativa**

1. La procedura valutativa di cui al presente Titolo è rivolta ai professori di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'Università degli Studi della Basilicata, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dall'art. 16 della legge 240/2010.
2. Il Rettore, ricevuta la richiesta da parte della Struttura primaria, deliberata a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, su delibera del Consiglio di amministrazione e sentito il Senato accademico, dà avvio al procedimento di chiamata con proprio decreto, pubblicato nell'Albo ufficiale e sul sito dell'Ateneo.
3. La valutazione si svolgerà nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, di cui all'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010 e del regolamento attuativo di Ateneo, adottato sulla base dei criteri fissati con D.M. 4 agosto 2011, n. 344.
4. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 3, si farà riferimento ai criteri generali fissati dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344 e agli elementi di qualificazione riportati nella richiesta di avvio del procedimento.
5. La Commissione sarà costituita e opererà in conformità alle disposizioni riportate nell'art. 10, commi 1 – 12, del presente regolamento.
6. Al termine dei lavori, la Commissione indica il nome del candidato, o dei candidati nel caso di più posti messi a bando, maggiormente qualificato/i per la chiamata, e trasmette gli atti al Rettore per i successivi adempimenti. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti.



7. In caso di esito positivo della valutazione, il professore associato e il ricercatore a tempo indeterminato sono inquadrati, rispettivamente, nel ruolo di professore di prima fascia e di seconda fascia.
8. Ai sensi del comma 6 dell'art. 24 della legge 240/2010, la procedura valutativa di cui al presente Titolo trova applicazione sino al 31 dicembre 2017. A tal fine, potranno essere utilizzate fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo.
9. A decorrere dall'anno 2018, potranno essere utilizzate le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010.

## Titolo V

### Chiamata diretta o per chiara fama

#### **Articolo 13 – Chiamata diretta o per chiara fama**

1. Per la chiamata diretta o per chiara fama si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come modificata dall'art. 29, comma 7, della legge 240/2010.

## Titolo VI

### Norme comuni e transitorie

#### **Articolo 14 – Norme comuni**

1. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia disciplinati dal presente regolamento, non possono partecipare coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura primaria che richiede la copertura del posto o alla struttura primaria che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

#### **Articolo 15 – Emanazione ed entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti di entrambi gli organi, ed è emanato con decreto del Rettore.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.